

L'ACCORDO DI CONSIGNMENT STOCK

IN GERMANIA E IN AUSTRIA

1. PREMESSE.

Lo scopo del presente articolo è quello di presentare una breve disamina del funzionamento dell'accordo di *consignment stock* in Germania e in Austria e le sue conseguenti implicazioni dal punto di vista fiscale per l'ordinamento italiano.

2. DEFINIZIONE GENERALE DI CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT.

Innanzitutto, è bene ricordare che il *consignment stock agreement* è una forma contrattuale atipica che attualmente è molto utilizzata nell'ambito del commercio internazionale in quanto da un lato garantisce vantaggi finanziari e operativi per l'acquirente e dall'altra tutela i diritti del fornitore sulla merce fino all'effettivo trasferimento della proprietà. In generale, lo schema di tale contratto prevede l'invio di beni presso un deposito dell'acquirente con differimento del trasferimento del diritto di proprietà all'atto dell'estrazione concreta di tali beni dal deposito. In breve, i beni/la merce rimangono nella disponibilità del cedente il quale non può disporre liberamente degli stessi fino alla loro eventuale restituzione. L'acquirente, ossia il soggetto che riceve le merci, ha l'obbligo di custodirle sotto la propria responsabilità, rispondendo anche per gli eventuali danni cagionati, anche se per cause a lui non imputabili.

3. NORMATIVA TEDESCA E AUSTRIACA: LA DISCIPLINA CIVILISTICA E LA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETA'.

Nell'ambito degli ordinamenti tedesco e austriaco, il "*consignment stock agreement*" è un contratto *sui generis* non espressamente tipizzato all'interno del codice civile, le cui caratteristiche lo rendono però assimilabile al contratto di compravendita (§ 675 BGB; § 1053 e ss. ABGB- 373 e ss. UGB) e al contratto di deposito (§ 688 BGB; § 957 ABGB). Nel caso in cui una società italiana intenda aprire un deposito presso lo stabilimento di un cliente tedesco o austriaco, è necessario che essa predisponga un contratto scritto, in quanto esso costituisce la base essenziale che assicura diritti fondamentali.

Un aspetto importante che è bene venga disciplinato espressamente in un eventuale testo contrattuale di *stock agreement* riguarda la cosiddetta clausola di riserva di proprietà, in quanto in Germania e in Austria non vige il cosiddetto “*principio consensualistico*” (principio in base al quale la proprietà si trasferisce con il mero consenso tra le parti) come nell’ambito del diritto italiano.

In Germania, tale tipo di vendita prevede che il diritto di proprietà sul bene venduto non passi in capo all’acquirente, immediatamente, per effetto del semplice consenso tra le parti, e non gli venga trasferito nemmeno con la consegna, ma con il pagamento integrale del prezzo pattuito (§ 449 BGB). Nella prassi commerciale tedesca la clausola di riserva di proprietà (*Eigentumsvorbehalt*) rappresenta un efficace e diffuso strumento di garanzia (soprattutto nel caso in cui l’acquirente venga sottoposto ad una procedura concorsuale) e costituisce un utile accorgimento per assicurarsi la soddisfazione effettiva dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti. Dal punto di vista formale, tale clausola risulta valida ai fini della sua opponibilità a terzi acquirenti anche se non registrata.

Per quanto riguarda la **legge austriaca** invece, essa non regola espressamente l’istituto del *patto di riservato dominio* che viene comunque riconosciuto espressamente da una vasta dottrina e giurisprudenza. La sua validità è infatti ricavabile dal § 697 e ss. ABGB che prevede la possibilità per le parti contraenti di sottoporre l’efficacia dell’intero contratto al verificarsi di una condizione sospensiva. Inoltre, in Austria non è prevista la registrazione della clausola di riserva di proprietà. Infatti, la sezione 357, 424 e 431 del codice civile austriaco (ABGB) stabilisce che i diritti sottoposti a condizioni non possono essere registrati sino all’avveramento della condizione stessa.

In entrambi gli ordinamenti esistono varie forme di “riserva di proprietà”: la **riserva semplice**, in base alla quale la merce consegnata resta di proprietà del venditore fino al pagamento integrale di tutte le forniture risultanti dal rapporto tra forniture e venditore; la **riserva allargata**, in base alla quale la commistione, unione o lavorazione della merce con riserva di proprietà avviene per conto del fornitore, ma senza impegno per quest’ultimo che acquista la comproprietà del nuovo bene formatosi; e infine la riserva estesa e/o prolungata

che prevede che l'acquirente ceda al venditore tutti i suoi crediti risultanti dalla lavorazione o rivendita del bene sotto riserva di proprietà e che il venditore accetti tale cessione.

In conclusione, alla luce delle considerazioni appena svolte si consiglia l'introduzione nei futuri contratti di *stock agreement* di una clausola che regoli espressamente e precisamente il momento in cui la proprietà viene trasferita dal venditore/fornitore all'acquirente/distributore.

Altre clausole utili ad organizzare bene il deposito e a tutelare bene la società sono: il luogo di deposito, la tenuta di un registro di entrata e di uscita della merce in deposito, l'autorizzazione per i controlli, l'assicurazione della merce in deposito, le garanzie, la durata e i tempi di preavviso, il diritto per il ritiro immediato in caso di mora e il foro competente e la legge applicabile.

4. IL TRATTAMENTO FISCALE

Per quanto concerne la fatturazione, nel caso di una fornitura dall'Italia direttamente al cliente tedesco l'IVA è in esenzione, la fornitura da parte di una società tedesca al cliente tedesco prevede una fatturazione al 19%. Secondo la legge italiana, la cessione si considera effettuata all'atto del prelievo dei beni da parte dell'acquirente o al massimo entro 12 mesi dal trasferimento dei beni dall'Italia. La Germania non prevede alcuna procedura di semplificazione e le consegne effettuate dal deposito in Germania al cliente tedesco sono da considerarsi delle forniture nazionali. In base alla normativa tedesca, il *consignment stock* è consentito solo a condizione che il fornitore italiano dei beni provveda a registrarsi presso l'ufficio finanziario tedesco con acquisizioni di partita iva e con la presentazione delle dichiarazioni IVA mensili, annuali. Nel caso di mancata registrazione, l'ufficio imposte tedesco obbliga la società a pagare l'IVA anche degli anni passati a cui si aggiungono delle penali e degli interessi di mora.

Le stesse considerazioni sono valide anche nell'ambito dell'ordinamento austriaco che prevede una procedura di semplificazione (in base alla quale la cessione si considera effettuata all'atto del prelievo dei beni o al massimo entro 6 mesi dal trasferimento dei beni) solamente per il contratto di "*call-off stocks*" che si differenzia dal contratto di "*consignment*

stock” per il fatto che la merce è destinata ad essere utilizzata dall’acquirente nell’ambito del proprio processo di produzione e non ad essere rivenduta a terzi.

A cura di

Avv. Massimo Fontana Ros (madrelingua tedesca) e **Dott.ssa Roberta Zattoni**

Studio Legale MFONTANA ROS & PARTNERS

Uffici: Corso Venezia, 40 - 20121 Milano

cell. 335 8223344

Piazza Mazzini, 2 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 053400

e-mail: studio@mfrlex.it

Lingue di lavoro: italiano, tedesco e inglese